NORME SULL'ESPLORAZIONE E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE MINERALI DEI FONDI MARINI

Art. 3

Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali

Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.

Abrogato dal 20 dicembre 1994 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Estremi	Legge 20 febbraio 1985, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-esplorazione-e-la-coltivazione-delle-risorse-minerali-dei/art-3-obbligo-dei-permessi-di-esplorazione-e-di-coltivazione-ed-osservanza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it